



# Comune di Sorbolo Mezzani

Piazza Libertà, 1 – 43058orbolo Mezzani (PR)

C.F./P.IVA: 02888920341



Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico

ORDINANZA N. 110 DEL 25/10/2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI PERCORSI COINVOLTI DALL'APPALTO STRADE E MARCIAPIEDI 2023.</b> <b>INTERVENTO AREA PARCHEGGIO CIMITERO DI MEZZANO INFERIORE.</b> <b>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA DAL GIORNO 26/10/2024 AL GIORNO 31/10/2024</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO

PREMESSO che con determinazione n° 389 del **giorno 20/05/2024** si è disposto di affidare l'appalto dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI"** all'Impresa GF STRADE S.r.l. con sede in Via Corso Milano, 21 – Monza (MB);

PREMESSO che i lavori sono stati formalmente consegnati in data 17/07/2024 e che l'esecuzione dei lavori avrà una durata complessiva di 45 giorni, salvo variazioni a seconda delle condizioni metereologiche;

RICHIAMATA l'ordinanza numero 55, prot. n. 11901 del 17/07/2024 e il programma di interventi indicato;

DATO ATTO che a partire dal giorno 10/10/2024 per una durata complessiva di giorni otto, è in previsione il rifacimento mediante fresatura e successiva asfaltatura dell'area adibita a parcheggio prospiciente il cimitero di Mezzano inferiore e la stazione ecologica, attualmente chiusa;

RICHIAMATA, nello specifico, l'ordinanza n. 94 del 09/10/2024 riguardante l'area parcheggio prospiciente il Cimitero e la stazione ecologica di Mezzano inferiore, nella quale venivano stabilite le seguenti modifiche temporanee della viabilità a partire dalle ore 07:30 del giorno 10/10/2024 alle ore 18:00 del giorno 18/10/2024:

- istituzione del divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per tutta la durata prevista dell'intervento e lungo tutte le aree coinvolte di sopra esposte;
- istituzione del divieto di transito, in modalità estemporanea, lungo le aree interessate dall'intervento e in modo da garantire il transito a terzi da e per il cimitero comunale;

RICHIAMATA altresì l'ordinanza di proroga temporale n. 98 del 18/10/2024, emessa a seguito di comunicazione pervenuta in data 18/10/2024 da parte dell'impresa esecutrice, in cui nello specifico è stata richiesta una proroga alla suindicata ordinanza n. 94 a causa delle avverse condizioni meteo che ne hanno

impedito il normale corso del programma dei lavori, con richiesta di modifica della viabilità a partire dalle ore 07:30 del giorno 19/10/2024 alle ore 18:00 del giorno 25/10/2024;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 25/10/2024, con la quale la stessa impresa esecutrice ha richiesto un'ulteriore proroga per l'esecuzione delle opere con decorrenza dalle ore 07:30 del giorno 26/10/2024 fino alle ore 18:00 del giorno 31/10/2024 a seguito dell'effettivo protrarsi delle condizioni metereologiche avverse;

VISTI i risultati dell'istruttoria dell'Ufficio Infrastrutture in accordo con il Comando di Polizia Locale, da cui consegue che le attività risultano incompatibili con la possibilità di transito nelle aree interessate;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresi i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

ESEGUITI gli accertamenti di legge, con particolare riguardo agli artt. 5, 6 e 7 disciplinante rispettivamente la regolamentazione della circolazione in generale, all'esterno ed all'interno dei centri abitati., del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i., secondo cui è data facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli, e secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 7 disciplinante le limitazioni alla circolazione, le condizioni e le deroghe;

RITENUTO di dover disciplinare temporaneamente la circolazione stradale nelle aree di sopra specificate;

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” ed in particolare l'art. 20 disciplinante l'occupazione della sede stradale e l'art. 21 disciplinante opere, depositi e cantieri stradali;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

## ORDINA

A proroga dell'ordinanza 98 del 18/10/2024, in occasione dell'esecuzione delle lavorazioni inerenti alla “MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI” e nel dettaglio delle operazioni di rifacimento del manto stradale previste **nell'area parcheggio prospiciente il Cimitero e la stazione ecologica di Mezzano inferiore a lato di Via S. Francesco d'Assisi**, le seguenti modifiche temporanee della viabilità a partire dalle ore 07:30 del giorno 26/10/2024 alle ore 18:00 giorno 31/10/2024 compreso:

- L'Istituzione del divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per tutta la durata prevista dell'intervento e lungo tutte le aree coinvolte di sopra esposte;
- L'Istituzione del divieto di transito, in modalità estemporanea, lungo le aree interessate dall'intervento, e in modo da garantire il transito a terzi da e per il cimitero comunale;

## DISPONE

a carico dell'impresa esecutrice delle opere:

- Che le operazioni vengano svolte garantendo il transito a terzi, da e per il cimitero comunale;

- Che le opere vengano eseguite nel rispetto della normativa 81/2008, individuando le misure necessarie al fine di garantire la salute e la sicurezza di coloro che operano nelle attività di cantiere, così come per l'utenza in transito da e per il cimitero comunale, da e per la stazione ecologica, mediante opportuna segnaletica e la relativa definizione di percorsi sicuri e alternativi;

---

#### **Prescrizioni accessorie:**

- I divieti e gli obblighi istituiti ai sensi della presente ordinanza entreranno in vigore esclusivamente nei luoghi e nei momenti in cui la prescritta segnaletica sarà installata e resa visibile in conformità ai dettami de vigente CdS.
- Tali prescrizioni, compatibilmente con l'esecuzione delle operazioni in argomento, non si applicheranno ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio e Soccorso, ai veicoli dei Servizi Tecnici dell'ente e comunali, ai mezzi espressamente connessi alle attività, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'Ente e dagli organi di Polizia, **così come l'utenza in transito da e per il cimitero comunale e l'utenza in transito da e per la stazione ecologica.**
- Sono esclusi di riserva al comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico la facoltà di concedere deroghe ed accessi temporanei in relazione alle esigenze del contesto.
- Sono a carico della ditta affidataria del servizio di manutenzione strade e marciapiedi tutte le comunicazioni con gli organi e gli uffici competenti, ai fini dell'ottenimento del nulla osta, entro le 96 ore antecedenti la data di esecuzione del servizio.
- È a carico della ditta affidataria del servizio l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, oltre che la copertura di segnali preesistenti, eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione, come da art. 21 del CdS, nonché ogni altra prescrizione impartita dagli organi di P.L.
- Ove necessario disporre il divieto di sosta con rimozione forzata, i relativi segnali dovranno essere posizionati almeno 72 ore prima dell'esecuzione dell'intervento, riportando pannello integrativo indicante i termini di validità del segnale. Dell'avvenuta apposizione, la ditta dovrà dare immediata comunicazione alla P.L. a mezzo utenza telefonica 333.6025934 per consentire la verifica dei rito entro le 48 ore antecedenti, secondo quanto previsto dal CdS.
- La ditta affidataria del servizio dovrà segnalare e delimitare l'area occupata, impedendo l'accesso ai luoghi di lavoro ed al raggio d'azione dei mezzi d'opera, alle persone non autorizzate (art. 21 CdS).
- La ditta affidataria dovrà provvedere all'apposizione della segnaletica di cantiere necessaria all'indicazione della viabilità (inclusa quella pedonale) alternativa e temporanea (art. 21 CdS).
- Questo Ente, in accordo con il competente presidio locale del Corpo di P.L., si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il nulla osta concesso e di impedire l'esecuzione delle prestazioni previste, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse o di tutela della pubblica sicurezza, senza per questo dovere alcun indennizzo all'affidatario del servizio.
- Sono fatti salvi eventuali interventi effettuati in via d'urgenza per ragioni di pubblica incolumità richiesti dall'Ente, mettendo in atto le prescrizioni che saranno formalizzate con idoneo atto dei competenti organi di P.L.

\*\*\*

La Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 del C.d.S. è incaricata del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sorbolo Mezzani e mediante la segnaletica stradale conforme al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

In riferimento alla presente ordinanza si provvederà agli adempimenti di pubblicità ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, citato in premessa.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.:

- Ente emanante: Comune di Sorbolo Mezzani
- Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Infrastrutture
- Responsabile del procedimento amministrativo: Ing. Bertozzi Valter.
- Modalità di ricorso:
  - Ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del D.lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
  - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del d.lgs. 02/07/2010, nr. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sorbolo Mezzani, 25/10/2024

Il Responsabile del Servizio  
VALTER BERTOZZI